



*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge. 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'articolo 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico quale successore *ex lege* dell'UNIRE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE, nonché l'articolo 23-*quater*, comma 9, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*", come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il sen. ing. Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Francesco Battistoni



*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali*

è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto n. 153139 del 1° aprile 2021, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni, *inter alia*, le funzioni inerenti al settore ippico e attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere il riconoscimento per il trotto;

VISTI il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e società di corse, sulla qualificazione giuridica del modello convenzionale di cui alla determinazione UNIRE n. 3400/2005 e sulla configurazione del finanziamento pubblico quale sovvenzione; nonché il parere n. 02148/2017 in data 11 ottobre 2017 con il quale il Consiglio di Stato circa la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'articolo 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 199, indicativa della loro "*riconcducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica*";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015, con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso – mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 – secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come "*finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi*" (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 449)", assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO l'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 maggio 2020 n. 4701, recante i criteri di determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corsa riconosciute;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 4701/2020, che prevede che il rapporto tra le società di corse e il Ministero è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti;

VISTO il decreto 23 settembre 2020, n. 9166497 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 4701/2020, approva i criteri per la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle società di corse e il relativo accordo sostitutivo;

VISTO il decreto 28 gennaio 2021, n. 41237 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021 al n. 185 ed in particolare l'articolo 2, comma 8 che riconosce



*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali*

la SIPET s.r.l. come società di corse, subordinando l'attività di organizzazione delle corse ad uno specifico provvedimento autorizzativo previo superamento di un collaudo funzionale della componente impiantistica, generale e specifica relativa alla regia delle immagini delle riprese delle corse e delle trasmissioni sulle reti televisive del vigente sistema, nonché il decreto direttoriale 23 aprile 2021, n. 186562;

VISTO il decreto direttoriale 20 maggio 2021 n. 233241 con il quale la società SIPET s.r.l. è stata autorizzata a organizzazione corse;

VISTO l'accordo sottoscritto con la società SIPET s.r.l. in data 7 ottobre 2021 prot. n. 0548248/2021;

VISTO il decreto direttoriale 5 agosto 2021 n. 358352 con il quale la società di corse Sistema Cavallo s.r.l. è stata autorizzata all'organizzazione dell'attività di corse di galoppo, ivi compresa l'attività di allenamento dei cavalli, anche nell'ippodromo Federico Caprilli di Livorno.

VISTO il decreto direttoriale 22 settembre 2021 n. 460322 di approvazione dell'atto integrativo all'accordo sostitutivo tra MIPAAF e Sistema Cavallo s.r.l.

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 ed in particolare l'art. 1, comma 870, che ha istituito un apposito fondo con dotazione di 3 milioni per l'anno 2022 e di 4 milioni per l'anno 2023 da destinare a impianti ippici di recente apertura e il comma 871 che stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano “*stabiliti i criteri di riparto delle risorse delle risorse [...] tra gli impianti ippici aperti nel 2021*”;

RILEVATA l'esigenza di stabilire una metodologia di erogazione della sovvenzione per gli ippodromi che hanno aperto l'attività nel 2021, a respiro pluriennale, che segue criteri di uniforme trattamento tra le annualità interessate e di valorizzazione delle attività effettivamente svolte negli anni 2021 e 2022, sia in termini di organizzazione corse che di capacità di raccogliere scommesse e di stimolare una adeguata partecipazione di pubblico;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024”;

VISTO il capitolo 2299 “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici” esercizio finanziario 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 871, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il valore della sovvenzione da assegnare per gli impianti ippici attivati nel 2021 ad opera delle società SIPET S.r.l. e Sistema Cavallo S.r.l., così come richiamati in premessa, e dalle stesse gestiti, è determinata con l'applicazione della metodologia riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali*

2. L'ammontare della sovvenzione spettante per gli anni 2021 e 2022 è riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. L'erogazione della sovvenzione avviene nell'ambito di un rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute disciplinato, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un accordo sostitutivo.

Articolo 2

Domanda di erogazione e modalità di liquidazione della sovvenzione

1. L'erogazione della sovvenzione avviene previa presentazione di fatture elettroniche, emesse nelle forme di legge, con la liquidazione di:
 - prima anticipazione 40% al 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - seconda anticipazione 40% al 30 settembre dell'anno di riferimento;
 - saldo del 20% al 30 novembre dell'anno di riferimento.
2. La sovvenzione del 2021 sarà liquidata in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2022.
3. La società inoltra istanza di erogazione della sovvenzione spettante previa presentazione:
 - a) della fidejussione nelle modalità di cui al successivo comma 4;
 - b) documento informativo recante l'illustrazione della:
 - i. attività di organizzazione delle corse svolte dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento fino alla data di inoltro dell'istanza;
 - ii. programmazione di attività socio-istituzionali in coerenza con le finalità di cui all'articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere e), i) ed l).
4. La fidejussione presentata dalle società di corse deve avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere irrevocabile;
 - b) pari al 10% del totale della sovvenzione assegnata, IVA compresa;
 - c) avere una scadenza non precedente al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento;
 - d) poter essere svincolata esclusivamente dal Ministero.
5. L'erogazione del saldo della sovvenzione avviene previa presentazione di una istanza di saldo accompagnata da una relazione tecnico-economica illustrativa delle attività di spesa sostenute.



*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 3
Verifiche e controlli

1. Durante il periodo di vigenza dell'accordo sostitutivo, e fino alla conclusione dell'iter amministrativo di liquidazione delle sovvenzioni, il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulle Società di corse, con specifico riferimento all'esecuzione delle attività oggetto di sovvenzione.
2. Il Ministero, prima dell'erogazione del saldo oppure prima del termine di svincolo della polizza fideiussoria, effettua controlli a campione su un numero di società non inferiori al 15% del totale, previa emanazione di un decreto direttoriale che regola le modalità esecutive.
3. Le attività di controllo sono finalizzate alla verifica della corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate in favore della Società.
4. Le attività di verifica e di controllo della qualità delle immagini televisive delle corse saranno svolte dalla Commissione istituita con D.D. 23 settembre 2021 n. 463840.

Articolo 4
Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli oneri connessi alla stipula degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 1 si provvede con le disponibilità assegnate sul capitolo n. 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici".

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il dirigente dell'Ufficio PQAI VIII, o altro soggetto specificamente incaricato dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, è delegato a sottoscrivere gli accordi sostitutivi con le società di corse in nome e per conto del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per il pertinente visto e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma,

Sen. Francesco Battistoni
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Battistoni Francesco
MiPAAF
24.02.2022
18:55:45
GMT+01:00

